SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 992)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1977

Interpretazione autentica dell'articolo 160 del testo unico della legge comunale e provinciale

Onorevoli Senatori. — Sono insorti, in questi ultimi tempi, equivoci nella interpretazione e nella applicazione dell'articolo 160 della legge comunale e provinciale, che prevede la copertura delle spese consorziali da parte degli enti consorziati sulla base della popolazione e del contingente principale della imposta fondiaria da determinarsi nello statuto, stabilendo inoltre che, nella ipotesi di disaccordo, competente a dirimere i contrasti è l'autorità, deputata a dare vita al consorzio.

Queste divergenti valutazioni hanno originato notevoli difficoltà per alcuni amministratori e dei consorzi e degli enti partecipanti, divisi sul punto che anche le spese d'investimento e tutti gli altri oneri, autonomamente assunti dalle assemblee consorziali, debbano fare direttamente carico ai partecipanti, superando i sopra ricordati criteri dalla legge rigidamente ed espressamente formulati.

Allo scopo di evitare tali divergenti ed incongruenti applicazioni, suscettibili di creare un contenzioso ingombrante e tali da deresponsabilizzare gli amministratori, si ritiene utile ed opportuno sottoporre alla valutazione del Senato una norma interpretativa, idonea a riportare la soluzione del problema insorto in una visione retta e serena.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La espressione « spese consorziali », di cui al primo comma dell'articolo 160 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1939, n. 385, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che in esse sono comprese unicamente le spese ordinarie di gestione dei consorzi.